



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 maggio 2021
(OR. en)

8457/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0083 (NLE)**

**AVIATION 110
RELEX 388
OC 24**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar relativi ad un accordo sul trasporto aereo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo sul trasporto aereo tra e l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra ("accordo") il 4 marzo 2019.
- (2) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione.
- (3) È opportuno firmare e applicare l'accordo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo stesso¹⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato dall'Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, pag.

⁺ GU: inserire nella nota a piè di pagina il riferimento della GU dell'accordo contenuto nel documento ST 7744/21.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
